

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35 e successive modifiche

- Articolo 1 oggetto e finalità
- Articolo 2 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche
- Articolo 3 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche
- Articolo 4 sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche
- Articolo 5 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche
- Articolo 6 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche
- Articolo 7 sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche
- Articolo 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche
- Articolo 9 sostituzione dell'Allegato A al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 35/2007 e successive modifiche
- Articolo 10 norme transitorie e finali

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35 e successive modifiche.

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 35/2007 dopo le parole "per quanto non specificato nel presente Regolamento" sono inserite le seguenti: ", dandone comunicazione alla Regione entro i trenta giorni successivi,".

Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2007 e successive modifiche

1. L'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 35/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Progetto personalizzato)

1. Le persone indicate all'articolo 1, comma 1, o chi ne fa le veci (tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno, genitore di minore, familiare o convivente, civilmente obbligato) rappresentano i loro bisogni assistenziali al Servizio sociale dei Comuni o al distretto sanitario oppure, laddove presente ed operante, al punto unico di accesso.
2. Nei confronti delle predette persone, fatti salvi i casi specificatamente trattati all'articolo 8, l'Unità di valutazione distrettuale (UVD), di cui all'articolo 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonchè modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), mette a punto un Progetto Personalizzato condiviso con l'assistito o con chi ne fa le veci contenente i seguenti elementi:
 - a) la valutazione sintetica del bisogno e della sua natura;
 - b) i risultati attesi;
 - c) gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni assistenziali;
 - d) le risorse professionali ed economiche messe rispettivamente a disposizione dal settore sociale e da quello sanitario;
 - e) le risorse attivate e messe a disposizione dalla famiglia in modo formale e informale;
 - f) le risorse attivate e messe a disposizione dal volontariato;
 - g) l'individuazione del responsabile del caso;
 - h) le fasi temporali e le scadenze dei monitoraggi;
 - i) l'impegno sottoscritto dell'assistito o di chi ne fa le veci a realizzare il progetto, con le relative modalità;
 - j) l'impegno sottoscritto, in caso di previsione del contributo per l'aiuto familiare di cui all'articolo 6, di far partecipare gli addetti all'assistenza familiare alle iniziative di formazione avviate o promosse dal proprio territorio di appartenenza.
3. In relazione all'attuazione del progetto, l'UVD esercita funzioni di monitoraggio. Qualora si evidenzia una diversa evoluzione dei bisogni l'UVD procede alla ridefinizione dei contenuti del progetto, a seguito della quale il contributo può essere rideterminato.
4. Qualora l'UVD evidenzia una realizzazione del progetto difforme da quanto previsto nello stesso, il contributo viene rideterminato fino alla decadenza dal beneficio e all'eventuale restituzione delle somme percepite.”.

Art. 4 sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche

1. L'articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 35/2007 è sostituito con il seguente:

“Art. 4

(Struttura, accesso e ammissibilità)

1. Il FAP è uno degli strumenti a disposizione dell'UVD, che può individuarne l'utilizzo solo all'interno degli interventi complessivamente dettagliati nel Progetto personalizzato. In

assenza di un Progetto articolato nelle componenti di cui al comma 2 dell'articolo 3, il ricorso al FAP non può essere disposto.

2. Il FAP si compone delle seguenti tipologie di intervento:
 - a) assegno per l'autonomia;
 - b) contributo per l'aiuto familiare;
 - c) sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale;
 - d) sostegno a progetti in favore di persone con problemi di salute mentale.
3. Gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono cumulabili tra loro.
4. L'accesso e l'ammissibilità alle varie tipologie del FAP sono basati sulla gravità della condizione di non autosufficienza e, laddove previsto per le singole tipologie d'intervento, sul non superamento della soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
5. In caso di disabili di minore età o nei casi di impossibilità da parte dell'assistito di gestire direttamente il proprio progetto personalizzato, i benefici del FAP sono attribuiti a chi ne fa le veci previa sottoscrizione dell'impegno di realizzare il progetto medesimo.”.

Art. 5 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche

1. L'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 35/2007 è sostituito con il seguente:

“Art. 5
(assegno per l'autonomia (APA))

1. L'APA è un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l'accudimento a domicilio delle sottoindicate persone in condizione di grave non autosufficienza:
 - a) persone di età pari o superiore a 65 anni in condizioni di non autosufficienza connotata dalla impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana (Activities of Daily Living - ADL);
 - b) persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di grave disabilità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con impossibilità di svolgere almeno 2 ADL;
 - c) persone di età inferiore ai 65 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea, con impossibilità di svolgere almeno 2 ADL;
 - d) persone affette da gravi patologie dementigene;
 - e) persone inserite in progetti di vita indipendente qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7, comma 8;
 - f) minori in condizioni di grave disabilità come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
 - g) persone con grave disabilità come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, conseguente a gravissimi deficit sensoriali.
2. La soglia di ammissibilità al beneficio è un ISEE del nucleo familiare della persona di cui al comma 1 di 35.000 euro.
3. L'entità dell'assegno è graduata dall'UVD nell'ambito delle fasce di cui all'allegato A, Tabella 1, commisurate al numero di ADL considerate e all'ISEE familiare.
4. Per la graduazione si tiene conto del carico assistenziale, comunque misurato, e della situazione sociale del nucleo familiare.

5. In presenza di casi per i quali non è prevista la correlazione con la perdita delle funzioni riconducibili alle ADL, l'UVD quantifica la misura dell'intervento sulla scorta del solo carico assistenziale, con particolare riguardo a quello tutelare.
6. In presenza di assegno o indennità di accompagnamento, gli importi risultanti dall'applicazione del comma 3 sono ridotti della seguente misura percentuale:
 - a) fino a 15.000 euro di ISEE familiare: nessuna riduzione;
 - b) da 15.001 a 25.000 euro di ISEE familiare: riduzione del 10%;
 - c) da 25.001 a 35.000 euro di ISEE familiare: riduzione del 20%.”.

Art. 6 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche

1. L'articolo 6 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 35/2007 è sostituito con il seguente:

“Art. 6
(Contributo per l'aiuto familiare)

1. Il contributo per l'aiuto familiare è un beneficio economico previsto allo scopo di sostenere le situazioni in cui ci si avvale dell'aiuto di addetti all'assistenza familiare per l'accudimento delle persone in condizione di non autosufficienza.
2. I requisiti per l'ammissibilità al beneficio sono dati dai seguenti elementi:
 - a) ISEE del nucleo familiare dell'assistito non superiore a 35.000 euro;
 - b) regolare contratto di lavoro per un numero di ore settimanali non inferiore a 20;
 - c) condizione di non autosufficienza connotata dalla impossibilità di svolgere almeno 2 ADL, fatte salve le situazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), f) e g).
3. L'entità del contributo mensile, definita tenendo conto delle ore di lavoro settimanali svolte dall'addetto all'assistenza familiare, della gravità della condizione e della fascia ISEE, è riportata nell'allegato A, Tabella 2. Il monte ore ivi considerato può essere formato dalla somma oraria di due o più contratti.
4. I benefici previsti dalla Tabella 2 dell'allegato A a favore delle persone con impossibilità a svolgere 2 ADL sono riconosciuti anche ai casi in cui l'impossibilità di svolgere una sola ADL comprometta significativamente l'autonomia della persona.
5. In presenza di casi per i quali non è prevista la correlazione con la perdita delle funzioni riconducibili alle ADL, l'UVD quantifica la misura dell'intervento sulla scorta del solo carico assistenziale, con particolare riguardo a quello tutelare.
6. Qualora si ricorra all'aiuto di addetti all'assistenza familiare per periodi inferiori al mese, il contributo di cui al comma 3 viene rideterminato in misura proporzionale, purchè sia rispettato il numero minimo di 20 ore settimanali.
7. Nel caso ci si avvalga contestualmente di due o più addetti all'assistenza familiare per un numero complessivo di ore settimanali superiore a 54, il contributo di cui al comma 3 è maggiorato del 20%.
8. In presenza di assegno o indennità di accompagnamento, gli importi spettanti sono ridotti con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6.”.

Art. 7 sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche

1. L'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 35/2007 è sostituito con il seguente:

“Art. 7

(Sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale)

1. L'intervento di cui al presente articolo concorre a finanziare:
 - a) i progetti di vita indipendente di cui al punto 3.1.1, lettera a), della deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1999, n. 655 “Programma di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità”, come integrata dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2003, n. 1910;
 - b) forme di sostegno a favore delle persone in condizione di grave disabilità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, impossibilitate a svolgere le funzioni riconducibili ad almeno 2 ADL, che, pur non autodeterminandosi, possono essere inserite in progetti finalizzati alla partecipazione sociale e all'emancipazione, anche parziale, dalla famiglia.
2. Con riferimento ai progetti di vita indipendente di cui al comma 1, lettera a), le azioni finanziabili sono quelle previste al punto 3.4.1 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2003, n. 1910. Le relative spese possono essere autocertificate.
3. I progetti di vita indipendente di cui al comma 1, lettera a), fanno parte del progetto personalizzato previsto all'articolo 3 e hanno i seguenti requisiti:
 - a) sono presentati da persone disabili giovani o adulte in grado di autodeterminarsi, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in condizione di grave disabilità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, e impossibilitati a svolgere le funzioni riconducibili ad almeno 2 ADL e sono negoziati con l'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);
 - b) sono verificabili e modulabili nel tempo in relazione all'evoluzione degli obiettivi di progetto e al grado di soddisfazione dell'utente;
 - c) prevedono la facilitazione di percorsi di inserimento sociale o lavorativo.
4. I progetti iniziati nella fascia d'età indicata al comma 3, lettera a), possono protrarsi anche dopo il compimento del sessantaquattresimo anno.
5. Per coordinare il progetto personalizzato con il progetto di vita indipendente, l'UVD stabilisce i necessari raccordi con l'équipe multidisciplinare.
6. L'entità minima del contributo a sostegno dei progetti di vita indipendente di cui al comma 1, lettera a), è di 5.000 euro annui.
7. Con riferimento ai progetti di cui al comma 1, lettera b), relativi a persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni, è concesso un contributo, del valore massimo di euro 3.000 annui, a ristoro di spese documentate o autocertificate, sostenute direttamente dal disabile o dalla sua famiglia per lo svolgimento dei progetti medesimi e non supportate da altre forme d'intervento in denaro o in servizi.
8. I contributi considerati nel presente articolo non sono rivolti a sostenere l'eventuale ulteriore attività di assistenza svolta dalla famiglia, in relazione alla quale il progetto personalizzato può prevedere il ricorso all'assegno per l'autonomia.”.

Art. 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 35/2007 la parola “quinto” è sostituita dalla seguente: “quanto”.

2. Il comma 5 dell'articolo 9 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 35/2007 è sostituito dal seguente:

“5. Relativamente all'APA di cui all'articolo 5, l'erogazione viene sospesa pro quota giornaliera una volta superati i 50 giorni di ricovero, cumulati anche non continuativamente nel ciclo di 12 mesi calcolato a partire dalla data di decorrenza del beneficio, presso strutture sanitarie, sociali o sociosanitarie.”.

Art. 9 sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 35/2007 e successive modifiche

1. L'allegato A al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 35/2007 è sostituito dal seguente:

“Allegato A

Tabella 1

(riferita all'articolo 5, comma 3)

Entità APA (Valori annuali)

	Fino a 7.500 €		da 7.501 € a 15.000 €		da 15.001 € a 25.000 €		da 25.001 € a 35.000 €	
	≥3 ADL	2 ADL	≥3 ADL	2 ADL	≥3 ADL	2 ADL	≥3 ADL	2 ADL
Min	€ 5.100	€ 3.600	€ 4.950	€ 3.250	€ 3.850	€ 2.350	€ 2.750	€ 1.550
Max	€ 6.200	€ 4.500	€ 5.700	€ 4.000	€ 4.600	€ 3.100	€ 3.500	€ 2.200

Tabella 2

(riferita all'articolo 6, comma 3)

Entità Contributo per l'aiuto familiare (Valori mensili)

		Fino a 7.500 €		Da 7.501 € a 15.000 €		Da 15.001 € a 25.000 €		Da 25.001 € a 35.000 €	
		≥ 3 ADL	2 ADL	≥ 3 ADL	2 ADL	≥ 3 ADL	2 ADL	≥ 3 ADL	2 ADL
Fascia oraria	20-24	€523	€419	€458	€366	€392	€314	€327	€262
	25-39	€724	€579	€634	€507	€543	€434	€453	€362
	>39	€910	€728	€796	€637	€682	€546	€569	€455

Art. 10 norme transitorie e finali

1. Le modifiche al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 35/2007 apportate dal presente Regolamento, hanno effetto a partire dal 1° agosto 2010.

2. Per l'anno 2010, su conforme atto dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, gli Enti gestori che hanno a disposizione quote di FAP, riferite a trasferimenti di anni precedenti, eccedenti rispetto al fabbisogno territoriale, possono utilizzare tali quote per il finanziamento di servizi a favore delle medesime tipologie di utenza beneficiarie del FAP per un importo massimo pari alla differenza tra le somme trasferite nel 2009 e quelle complessivamente trasferite nel 2010 ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 6/2006. Qualora non vi siano somme disponibili o le stesse siano insufficienti a coprire tale differenza, gli Enti gestori possono utilizzare quota parte del finanziamento 2010, fino a un massimo del 2% delle somme trasferite.

3. Alle persone già beneficiarie del FAP alla data del 31 luglio 2010 e in possesso dei requisiti di accesso previsti dal presente regolamento è garantito il trattamento del regime di maggior favore.
4. Alle persone già beneficiarie del FAP alla data del 31 luglio 2010 non in possesso dei requisiti di accesso previsti dal presente regolamento con riferimento alle sole ADL è garantita la continuità del beneficio con il mantenimento degli importi spettanti ai sensi del regime previgente